

## Messinello Wind S.r.l.

Corso di Porta Vittoria n. 9  
20122 – Milano (MI)  
P.IVA: 11426630965

Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica  
già Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione Generale per la crescita sostenibile  
e la qualità dello sviluppo  
Divisione V- Sistemi di Valutazione ambientale  
Indirizzo pec [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

All’attenzione della Responsabile del procedimento  
Carmela Bilanzone  
All’indirizzo pec: [va-5@mite.gov.it](mailto:va-5@mite.gov.it)

Prot. n. MESSINELLO-001-23

*Milano, 37/03/2023*

**Oggetto:** [ID\_VIP: 5749] procedura di valutazione ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 relativa al progetto di impianto eolico composto da 06 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 33,465 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Marsala (TP)- **osservazioni alla luce dell’entrata in vigore del DL 24 febbraio 2023, n. 13.**

Il sottoscritto, Sig. Gareth Mark Swales, nella qualità di rappresentante legale pro-tempore della Messinello Wind S.r.l. (C.F./P.IVA 11426630965), con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria n.9, con riferimento a quanto indicato in oggetto rappresenta quanto segue.

\*\*\*\*

La Società Messinello Wind Srl ha presentato a Codesto Ministero, in data 23 dicembre 2020, istanza ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.152/2006, per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 33,465 MW, delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, in c.da Messinello, comune di Marsala, provincia di TP, su terreno agricolo distinto in catasto identificato al N.C.T. al fg. 137 p.la 4, 182, fg. 138 p.la 109, 112, 115, 160, 161, 173, 174, 175, 207 e altre afferenti alle opere di rete.

Nell’ambito della presente procedura di V.I.A., la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, con nota prot. n. 9668 del 6 luglio 2021, indirizzata al Ministero della Cultura e trasmessa alla scrivente Società per conoscenza, ha segnalato alcune criticità dell’intervento ed ha formulato copiose richieste di integrazione documentale che sarebbero necessarie, secondo il giudizio dell’Amministrazione territoriale, al fine di esprimere il parere di compatibilità ambientale sotto il profilo paesaggistico.

A ciò faceva seguito una richiesta di integrazioni di documentazione da parte del Ministero – che sebbene contestata dalla Messinello Wind S.r.l, con nota prot. n. MESSINELLO-012-21 del 23 luglio 2021 in quanto afferente a

## Messinello Wind S.r.l.

Corso di Porta Vittoria n. 9  
20122 – Milano (MI)  
P.IVA: 11426630965

documentazione ultronea rispetto alle valutazioni cui era chiamata la Soprintendenza – veniva prontamente riscontrata con la produzione della documentazione richiesta all'interno del portale "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS - VIA – AIA" del Ministero.

Nonostante la produzione delle integrazioni richieste, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, con nota prot. n. 15010 del 22 novembre 2022, indirizzata al MIC e per conoscenza alla Società Messinello Wind S.r.l, senza dar conto della documentazione presentata, limitandosi a prenderne atto, esprimeva parere negativo in merito alla realizzazione del progetto.

### OSSERVAZIONI

Con riferimento al predetto parere negativo della Soprintendenza, deve rilevarsi come la scrivente Società abbia proposto ricorso, attualmente pendente innanzi al TAR Sicilia Palermo R.G. n. 127/2023, al fine di ottenere l'annullamento del citato provvedimento, rilevandone una serie di vizi macroscopici tra cui il difetto di istruttoria e di motivazione.

In particolare, la scrivente Società ha rilevato in giudizio che il provvedimento impugnato è espressione di una concezione del paesaggio ormai obsoleta e anacronistica, che non appare più conforme alla recente legislazione, giurisprudenza e sensibilità in materia di rinnovabili e che, peraltro, non corrisponde nemmeno alla reale consistenza dei luoghi individuati per l'installazione dell'impianto in oggetto, caratterizzati da un contesto rurale, oggi tutt'altro che integro, in quanto ormai interamente vocato allo sviluppo di tale tipologia di impianti.

**A tale circostanza, deve aggiungersi che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, l'area interessata al progetto è stata ricompresa tra "le aree idonee" alla realizzazione di tale tipologia di impianti.**

In particolare, il legislatore, con l'entrata in vigore dell'art. 47 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, ha modificato la lettera c) quater, comma 8, dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, riducendo, con specifico riferimento agli impianti eolici, da sette a tre chilometri, la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela.

Ne deriva che, come si evince dalla planimetria allegata, l'area interessata alla realizzazione del progetto deve considerarsi quale "area idonea" all'installazione dell'impianto, in ragione del fatto che non è ricompresa "nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" né ricade "nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo".

Ebbene, la circostanza che l'area interessata all'installazione dell'impianto sia idonea all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile comporta che trovi applicazione al procedimento in corso la disposizione di cui all'articolo 22 del D.lgs. 199/2021, laddove stabilisce che, "a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, **l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.** Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione".

Ne discende che il parere negativo della Soprintendenza, reso con nota prot. n. 15010 del 22 novembre 2022, al di là dei suoi evidenti profili di illegittimità che inducono in ogni caso a ritenerlo superabile, dovrà ritenersi, per espressa previsione normativa, non vincolante.

## Messinello Wind S.r.l.

Corso di Porta Vittoria n. 9

20122 – Milano (MI)

P.IVA: 11426630965

\*\*\*\*

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene di aver fornito elementi utili al fine di consentire a Codesto Ministero di pronunciare la determinazione definitiva, valutando il parere non vincolante della Soprintendenza al pari degli altri apporti partecipativi resi dalle varie amministrazioni coinvolte, e tenendo in considerazione che il parere negativo espresso dalla Soprintendenza contiene delle valutazioni inesatte ispirate ad una logica conservativa del paesaggio che vede gli impianti eolici in sé come un elemento deturpante lo stesso.

Distinti Saluti

Messinello Wind Srl

(Gareth Mark Swales)

